

NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

| ARGOMENTO | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Servizi pubblici locali di rilevanza economica | E' entrato in vigore il 27.10.2010 il regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tra i servizi trattati dal regolamento rientrano la gestione dei rifiuti, delle acque e dei trasporti locali. Tra le principali novità: liberalizzazione della gestione dei servizi pubblici locali; distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione; modifica/abrogazione di alcune disposizioni decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; cessazione improrogabile delle attuali gestioni cosiddette "in house" alla data del 31 dicembre 2011. Tuttavia nel caso l'Ente evidensi che l'affidamento ai privati non è in linea con i bisogni della comunità potrà scegliere l'affidamento in house. <i>Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12.10.2010</i> |
| Privacy e RAEE | Il Garante Europeo della protezione dei dati si è pronunciato in merito alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo scopo della proposta è aggiornare la direttiva esistente in materia di smaltimento, reimpiego e riciclo dei RAEE, evidenziando i rischi elevati a carico dei singoli individui e/o delle organizzazioni nella loro funzione di «responsabili del trattamento dei dati» nel caso in cui i RAEE, in particolar modo le apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, contengano dati personali relativi agli utenti di tali dispositivi e/o a parti terze al momento dello smaltimento. <i>Garante europeo della protezione dei dati, Parere 14 aprile 2010, in Gazzetta Ufficiale Unione europea 16 ottobre 2010 n. C 280</i> |
| Rifiuti inerti | Gli inerti provenienti da demolizioni o da scavi di manti stradali sono rifiuti speciali, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l'obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento. Di contro, i residui delle attività di demolizione edile non costituiscono rifiuti speciali se sono destinati ad essere certamente riutilizzati. <i>Cass. Pen, Sez. III, sentenza n. 37195 del 19.10.2010</i> |
| Acquisti verdi: nuovo strumento per la P.A. | L'Autorità di Vigilanza sugli Appalti ha realizzato un sistema informatico - Green Public Procurement - per il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali in materia di acquisti verdi da parte delle pubbliche amministrazioni. Fonte: www.rinnovabili.it |
| Sistri: aggiornamento del portale | In data 03.11.2010 nella Sezione Manuali e Guide è stata pubblicata la Procedura per il recupero delle credenziali di accesso al SISTRI. www.sistri.it |

SCADENZE – ADEMPIMENTI

| MATERIA | ADEMPIMENTO | SOGGETTI OBBLIGATI | SCADENZA | RIF. NORMATIVI |
|-----------------------|--|--|-------------------|--|
| Denuncia CONAI | Presentazione denuncia periodica | I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile | 20.12.2010 | Regolamento CONAI - artt. 7 e 8 |
| SISTRI | Conclusione termine di sperimentazione | <ul style="list-style-type: none"> • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 che non hanno | 31.12.2010 | D.M. 9 luglio 2010 D.M. 17 dicembre 2009 D.M. 28 settembre 2010 D.Lgs. 152/06 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>più di dieci dipendenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006; • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 | | - art. 189 |
| Trasporti / Iscrizione Albo trasportatori conto terzi | <p>Versamento del contributo Albo Trasportatori conto terzi per l'anno 2011</p> <p>Inoltro della ricevuta di pagamento al Comitato Provinciale.</p> | <p>Soggetti iscritti all'Albo Nazionale Trasportatori di cose per conto di terzi</p> | <p>31.12.2010</p> <p>31.01.2011</p> | <ul style="list-style-type: none"> • L. n. 298/1974 s.m.i. • D.Lgs. n. 395/2000 |
| Trasporto merci pericolose | <p>Redazione della relazione annuale sull'attività di impresa, e consegna di copia al "Capo dell'impresa". Nella relazione devono essere indicate anche le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di autotrasporto, di carico e scarico delle merci pericolose, nonché per lo svolgimento delle attività di impresa in condizioni di sicurezza ottimali.</p> | <p>Consulenti sulla sicurezza nei trasporti</p> | <p>31.12.2010</p> | <ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 - articolo 4 • Circolare Min. trasporti 6 marzo 2000, prot. n. 513/4015/10 • Circolare 6 marzo 2000, U di G. MOT A9, prot. N. 513/4915/10 |

APPROFONDIMENTI

| | |
|---|---|
| SISTRI: note operative per un primo accesso al sistema | <p>Dal 1 ottobre 2010 il formulario di trasporto e i registri di carico scarico affiancano il Sistri in un doppio regime di tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>A partire da tale data, sia pure in via sperimentale e al fine di acquisire familiarità con il sistema, le imprese già dotate dei dispositivi elettronici sono tenute ad utilizzarli, rimanendo altresì obbligate anche agli adempimenti di cui agli articoli 190 (registro di carico e scarico) e 193 (formulario di identificazione) del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>La tenuta congiunta delle "tradizionali" scritture ambientali e del Sistri, risponde all'esigenza di mantenere inalterato un sistema di tracciabilità dei rifiuti già collaudato e</p> |
|---|---|

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>funzionante.</p> <p>Siffatta tracciabilità può essere garantita solo se tutti e tre i soggetti coinvolti nella filiera di gestione dei rifiuti (produttore, trasportatore e destinatario), sono messi nelle condizioni di operare con i dispositivi elettronici.</p> <p>I molti problemi connessi alle difficoltà di distribuzione di tali dispositivi (chiavette USB e black box) e la imprescindibile necessità delle imprese obbligate di familiarizzare con il sistema, hanno reso necessario ampliare da uno a tre mesi il periodo per testare la piena funzionalità del Sistri.</p> <p>Ad oggi, gli utenti coinvolti dal sistema Sistri possono trovarsi nelle seguenti situazioni:</p> <p>1) Soggetti che hanno ricevuto i dispositivi necessari</p> <p>Tali utenti accedono al sistema e inseriscono nel Registro cronologico “in carico” le informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre.</p> <p>Lo “scarico” di rifiuti caricati nel Registro di cui all’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente all’operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato <u>solo in tale Registro</u>. Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di cui all’articolo 190.</p> <p>2) Soggetti che non hanno ancora ricevuto i dispositivi necessari</p> <p>I soggetti tenuti ad utilizzare Sistri, ma non ancora dotati dei dispositivi, al fine al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, devono ricorrere alla procedura delineata dall’art. 6 comma 4 del D.M. 17 dicembre 2009.</p> <p>Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione della Scheda Sistri si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema, anche a causa di una mancanza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.</p> <p>Trascorso il periodo transitorio di doppia operatività (31 dicembre 2010), i soggetti obbligati dovranno definitivamente abbandonare la modalità “tradizionale” ed avvalersi del sistema telematico.</p> <p>NOTE OPERATIVE PER L’ACCESSO AL SISTEMA</p> <p>La chiavetta USB è accompagnata dalle credenziali per l’accesso al sistema Sistri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIN (password principale): consente di accedere al sistema e firmare le schede di movimentazione; - PUK: va utilizzata nel caso in cui il PIN vada in blocco per modificarlo - PASSWORD (PWD) e NOME UTENTE (UID): consentono di accedere al portale SISTRI <p><u>Per accedere al portale SISTRI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) Inserire la chiave USB; b) Cliccare su “sistri_windos.bat”; c) All’apertura della finestra iniziale, cliccare su “accedi al sistema”; d) Viene chiesta la password principale: inserire il PIN; e) Indicare, quindi, il nome utente e la password; f) Si apre la schermata principale del sistema; g) Dal menù principale selezionare “movimentazione”; h) Si apre la finestra da cui è possibile accedere alle varie funzionalità: <ul style="list-style-type: none"> - Registri cronologici: l’Area Registro Cronologico consente di effettuare le registrazioni di carico/scarico dei rifiuti - Schede: l’Area Movimentazione consente la gestione delle Schede Sistri (documento equivalente al formulario di identificazione) - Area Trasporti: consente la gestione dei trasporti e delle attività dell’autista che effettua il ritiro del rifiuto. |
| Riferimenti normativi | <p><i>Decreto Ministero Ambiente 28 settembre 2010, in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 01 ottobre 2010;</i> <i>Nota esplicativa IV decreto Sistri, in www.sistri.it;</i></p> |

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Cosa deve fare l'impresa nel caso in cui riscontri anomalie nell'accesso al Sistri, malfunzionamento dei dispositivi o codici di accesso non leggibili?

Per informazioni sull'operatività di Sistri, problemi relativi alla lettura degli identificativi per l'accesso al sistema o per malfunzionamenti dell'hardware o del software dei dispositivi, contattare direttamente SISTRI ai seguenti recapiti:

email

iscrizionemail@sistri.it
infosistri@sistri.it
blackbox@sistri.it

telefono 800003836

fax 800003836

2) Le aziende con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi in modo discontinuo (ad es. una volta ogni 2 o 3 anni) devono iscriversi considerandosi produttori di rifiuti pericolosi fin d'ora o cambieranno il proprio profilo nell'annualità in cui gestiranno concretamente tali rifiuti pericolosi?

Cambieranno il profilo nell'anno in cui gestiranno tale tipologia di rifiuti pericolosi.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.